

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**260/2021/E/COM**

**DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DEI  
SOGGETTI OPERANTI NELLA VENDITA FINALE DI ENERGIA  
ELETTRICA E GAS NATURALE**

*Mercato di incidenza: vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas*

*22 giugno 2021*

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Base giuridica e finalità del trattamento**

#### a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

#### b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

#### c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

### **2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

#### **4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) , centralino: +39 02655651.

#### **5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it) .

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

**Premessa**

*Con il presente documento per la consultazione l’Autorità descrive i propri orientamenti per l’introduzione di meccanismi che favoriscano l’ordinato adempimento agli obblighi di comunicazione dei dati di prezzo da parte degli esercenti la vendita dell’energia elettrica e del gas naturale.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 15 settembre 2021.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate, seguendo quanto indicato al punto 1, lett. b) e c) dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.*

*Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all’indirizzo pec istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it).*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**

**Direzione Accountability e Enforcement**

**pec: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)**

**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>PRESUPPOSTI INTEGRAZIONE DISPOSIZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>PROPOSTA DISPOSIZIONI DA INTRODURRE.....</b>	<b>8</b>

## **1. INQUADRAMENTO NORMATIVO**

- 1.1. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’Autorità) svolge, tra le altre, le funzioni conoscitive e informative istituzionali previste dall’articolo 2, comma 12, lettere i) e l) della legge 14 novembre 1995, secondo cui l’Autorità, tra l’altro, “studia l’evoluzione del settore e dei singoli servizi” e “pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali”.
- 1.2. In relazione alle funzioni informative istituzionali dell’Autorità sopra richiamate e alle norme che hanno previsto e disciplinato la liberalizzazione nei settori dell’energia elettrica e del gas dal lato della domanda (libera scelta del proprio fornitore di energia), a partire dal 2003 l’Autorità ha disposto l’obbligo di comunicazione dei prezzi medi di vendita praticati ai clienti finali. In particolare, l’obbligo vige nel settore del gas naturale dal 2004 (articolo 13 della deliberazione del 4 dicembre 2003, n. 138/03). A partire dal 2009 un obbligo analogo vige nel settore dell’energia elettrica (deliberazione 20 novembre 2008, ARG/elt 167/08), anche in relazione a sopravvenute disposizioni comunitarie (Decisione della Commissione europea del 7 giugno 2007), mentre gli obblighi relativi al gas sono mutati nel 2010 (articolo 19 del Testo Integrato Vendita Gas, come modificato con la deliberazione 29 dicembre 2009, ARG/gas 209/09), anche per tenere conto delle disposizioni comunitarie intervenute in materia (Direttiva 2008/92/CE). Nel 2019 gli obblighi comunicativi sono stati modificati per entrambi i settori secondo quanto previsto dalla deliberazione 29 marzo 2018, 168/2018/R/com, in applicazione di nuove disposizioni comunitarie (Regolamento UE 2016/1952).
- 1.3. In dettaglio, la delibera 168/2018/R/com prevede l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita di trasmettere all’Autorità, entro quarantacinque giorni dal termine di ogni semestre, i dati relativi ai prezzi medi trimestrali dell’energia elettrica e del gas naturale applicati ai clienti finali, con disaggregazioni per: condizioni contrattuali (mercato libero/tutela), tipologia e consumo annuo dei clienti, collocazione (livello di tensione e/o regione), componenti di prezzo (approvvigionamento, infrastrutture, oneri energie rinnovabili, altri oneri di sistema, imposte).
- 1.4. Sempre in relazione alle funzioni conoscitive e informative istituzionali richiamate al punto 1.1, con la delibera GOP 35/08 del 23 giugno 2008, l’Autorità ha attivato l’Anagrafica operatori’, un sistema di comunicazione telematico cui devono obbligatoriamente iscriversi tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas, successivamente esteso agli altri settori la cui regolazione nel corso del tempo è stata assegnata all’Autorità.

L'Anagrafica operatori è quindi sorta con l'obiettivo di censire sistematicamente le imprese regolate e di garantire una maggiore semplicità, economicità, efficacia, rapidità, sicurezza e riservatezza dei flussi informativi tra le imprese stesse e l'Autorità. Nel corso del tempo l'Anagrafica è così diventata la base di tutti i flussi comunicativi tra l'Autorità e le imprese, a cominciare dalle rilevazioni dati, nonché di importanti interazioni funzionali tra le imprese stesse e gli altri soggetti operanti istituzionalmente in ciascun settore (per esempio, CSEA, SII, SGATE). A fronte delle evoluzioni tecnologiche e settoriali, nel corso del tempo l'Anagrafica è stata interessata da aggiornamenti e integrazioni, tra i quali l'obbligo di fornire un indirizzo PEC da parte tutti i soggetti iscritti all'Anagrafica Operatori (deliberazione 3 aprile 2014, 150/2014/A) e l'introduzione dello SPID quale strumento di autenticazione forte nell'iscrizione all'Anagrafica Operatori (deliberazione 27 ottobre 2020, 404/2020/A).

- 1.5. L'obiettivo OS.6 del Quadro Strategico 2019-2021 dell'Autorità approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A prevede la "Razionalizzazione dei temi oggetto di attività sanzionatoria, prevenendo e/o intercettando con strumenti alternativi (chiarimenti, raccomandazioni, intimazioni, fino all'introduzione di sistemi automatici di penalità per gli operatori e indennizzi ai clienti) alcune tipologie di violazioni, quali per esempio quelle di particolare tenuità o di carattere ripetitivo".

## **2. PRESUPPOSTI INTEGRAZIONE DISPOSIZIONI**

- 2.1. Nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dall'Autorità in merito alla struttura e all'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, è emerso, a partire dal 2012, un rilevante incremento del numero di imprese dedicate alla vendita di energia a clienti finali. Per una valutazione dell'impatto che l'elevato numero di operatori e il loro continuo incremento può avere sui due settori, in termini di capacità delle imprese di operare compatibilmente con il regolare funzionamento del sistema, è emersa l'esigenza di acquisire elementi conoscitivi di dettaglio sulle caratteristiche strutturali delle imprese di vendita e sulla loro situazione economica e patrimoniale. A tal fine l'Autorità, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza nel quadro del vigente Protocollo d'Intesa tra le due Istituzioni, ha avviato, con deliberazione 26 settembre 2019, 386/2019/E/com (di seguito: delibera 386/2019) un'attività di ricognizione documentale delle imprese di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas. In tale quadro, una prima ricognizione documentale effettuata sui 901 soggetti iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità in qualità di venditori a clienti finali di energia elettrica e gas alla data del 20 gennaio 2020, condotta attraverso il confronto con altre banche dati o elenchi disponibili sui venditori al dettaglio, ha fatto emergere la mancata comunicazione da parte di numerosi esercenti dei prezzi medi applicati, nonché degli aggiornamenti all'Anagrafica Operatori in

merito all'evoluzione e alla cessazione dell'attività e/o disallineamenti sostanziali rispetto a quanto indicato in altri elenchi pubblici. Tali mancate comunicazioni ingenerano oneri amministrativi e distorsioni informative che, oltre a ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità o a portare alla pubblicazione di dati non corretti da parte dell'Autorità stessa (sia pure nella responsabilità delle imprese), nuocciono alla trasparenza nei due settori, ricadono negativamente sui consumatori e sugli altri operatori e pregiudicano pertanto il regolare funzionamento del sistema. Emerge quindi la necessità che, in relazione a tali aspetti, siano implementate adeguate iniziative di *enforcement*.

- 2.2. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ravvisa la necessità di introdurre meccanismi che favoriscano l'ordinato adempimento agli obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita dell'energia elettrica e del gas, a cominciare da quelli più risalenti e consolidati nel tempo, relativi ai prezzi medi applicati ai clienti finali.
- 2.3. In particolare, risultano necessarie misure di *enforcement* al fine di evitare che gli obblighi informativi suddetti possano essere sostanzialmente e ripetutamente disattesi da una frangia di imprese, a detrimento del regolare funzionamento del sistema e della parità di condizioni tra i soggetti ivi operanti, in un momento particolarmente delicato quale quello attuale, caratterizzato dalla transizione da condizioni contrattuali basate su prezzi di tutela a condizioni di mercato libero di significative categorie e quote di clienti finali. Tali misure di *enforcement* sono inquadrabili nelle linee di intervento di cui all'obiettivo OS.6 del Quadro Strategico dell'Autorità 2019-2021, sopra richiamato. Tali linee di intervento risultano pienamente pertinenti alle violazioni sopra illustrate, che sono puntualmente e oggettivamente riscontrabili, nonché caratterizzate da elevati numeri di casi e, per ciò stesso, non gestibili attraverso i procedimenti sanzionatori.

### **3. PROPOSTA DISPOSIZIONI DA INTRODURRE**

- 3.1. Le nuove disposizioni finalizzate agli obiettivi sopra indicati devono assicurare certezza e semplicità, nonché possibilità di interlocuzione delle parti coinvolte. È quindi delineabile una procedura che preveda:
  - a. una prima segnalazione massiva, mediante nota degli Uffici, alle imprese per le quali siano state riscontrate mancate o palesemente inaccurate comunicazioni, volta a indurre/sollecitare l'adempimento all'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai prezzi medi trimestrali dell'energia elettrica e del gas naturale applicati ai clienti finali di cui alla deliberazione 168/2018/R/com e/o a richiedere, per consentire un adeguato contraddittorio, le motivazioni del mancato, ritardato o inaccurato invio;

- b. in caso l'inadempimento persista, un intervento di intimazione, mediante deliberazione dell'Autorità, al rispetto dell'obbligo regolatorio da parte delle imprese stesse;
- c. qualora l'inadempimento non risulti oggettivamente motivato e persista oltre il termine perentorio indicato nella delibera di intimazione, l'applicazione automatica di una penalità predefinita, commisurata alla classe dimensionale dell'impresa (espressa da una variabile dimensionale quale il numero di clienti oppure la quantità di energia venduta), penalità maggiorata in misura predeterminata in caso di persistenza per oltre un semestre o di reiterazione delle omissioni o di comunicazioni che risultino non veritiere, fermo restando l'obbligo ad adempiere;
- d. che la predetta variabile dimensionale sia determinata tenendo conto dell'incidenza dei clienti domestici e di quelli non domestici, nonché di fattori di omogeneizzazione tra le due categorie, tenuto conto del diverso livello di consumi unitari e di margini tra i due comparti;
- e. che i dati per la determinazione del valore della variabile dimensionale siano attinti dal Sistema Informativo Integrato (SII), istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10, con riferimento all'ultimo aggiornamento disponibile.

3.2. Al fine di introdurre i meccanismi incentivanti sopra illustrati, l'Autorità con il presente documento intende sottoporre a consultazione la seguente bozza di articolato:

- a. dopo il punto 6 della delibera 168/2018/R/com sono aggiunti i seguenti punti:
  - “6.bis. di prevedere, in caso di mancata tempestiva e accurata comunicazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'invio, agli esercenti, da parte degli Uffici dell'Autorità, di un sollecito ad adempiere ai medesimi obblighi di comunicazione dei dati e/o a fornire le motivazioni del mancato, ritardato o inaccurato invio dei citati dati;
  - 6.ter. ove a seguito del sollecito di cui al punto 6.bis l'esercente non trasmetta gli elementi richiesti e/o non fornisca adeguata motivazione delle ragioni del mancato invio dei medesimi elementi, di intimare agli esercenti inadempienti di trasmettere accuratamente i dati di cui ai precedenti punti 1 e 2 entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni prevedendo, altresì, che la mancata ottemperanza comporti l'applicazione delle penali ivi indicate per ciascun esercente, così come determinate al successivo punto 6. quater;
  - 6. quater. di prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente provvedimento, anche a seguito della deliberazione di intimazione di cui al punto 6.ter, comporti, salvo quanto previsto al successivo punto 6. sexies, l'applicazione delle penalità indicate nella tabella che segue:

<b>Clienti Equivalenti (CE)</b> dell' esercente la vendita (n°)	Penalità base (euro)
fino a 5.000	3.000
da 5.001 a 50.000	6.000
da 50.001 a 250.000	9.000
da 250.001 a 1.000.000	12.000
da 1.000.001 a 5.000.000	18.000
da 5.000.001	27.000

oppure:

<b>Vendite Equivalenti (VE)</b> dell' esercente la vendita (MWh equivalenti)	Penalità base(euro)
fino a 10.000	3.000
da 10.001 a 100.000	6.000
da 100.001 a 500.000	9.000
da 500.001 a 2.000.000	12.000
da 2.000.001 a 10.000.000	18.000
da 10.000.001	27.000

dove:

$$CE = PoD_{dom} + PdR_{dom} + PoD_{nond} * \Omega_{CE} + PdR_{nond} * \Omega_{CG}$$

PoD<sub>dom</sub> = punti di prelievo dalla rete elettrica nella titolarità di clienti domestici

PdR<sub>dom</sub> = punti di riconsegna della rete gas a cui sono allacciati clienti domestici

PoD<sub>nond</sub> = punti di prelievo dalla rete elettrica nella titolarità di clienti non domestici

PdR<sub>nond</sub> = punti di riconsegna della rete gas a cui sono allacciati clienti non domestici

$\Omega_{CE}$  = fattore di omogeneizzazione tra clienti elettrici domestici e non domestici

$\Omega_{CG}$  = fattore di omogeneizzazione tra clienti gas domestici e non domestici

oppure:

$$VE = MWh_{dom} + MWh_{nond} * \Omega_{VE} + Sm^3_{dom} * 0,0107 + Sm^3_{nond} * 0,0107 * \Omega_{VG}$$

MWh<sub>dom</sub> = quantità di energia elettrica venduta a clienti domestici

MWh<sub>nond</sub> = quantità di energia elettrica venduta a clienti non domestici

Sm<sup>3</sup><sub>dom</sub> = quantità di gas naturale venduto a clienti domestici

Sm<sup>3</sup><sub>nond</sub> = quantità di gas naturale venduto a clienti non domestici

$\Omega_{VE}$  = fattore di omogeneizzazione vendite elettriche tra domestici e non domestici

$\Omega_{VG}$  = fattore di omogeneizzazione vendite gas tra domestici e non domestici “

6.quinquies. di prevedere che i dati necessari al calcolo della dimensione dell’ercente la vendita previsto al punto 6.bis siano attinti dal Sistema Informativo Integrato (SII) come media degli ultimi [N] mesi disponibili. La media, relativamente alle quantità vendute, viene moltiplicata per 12. In caso di indisponibilità dei dati relativi a un singolo ercente, lo stesso viene attribuito alla classe dimensionale (intermedia) da 50.001 a 250.000 clienti oppure da 100.001 a 500.000 MWh.”

6.sexies. di prevedere che le penalità previste al punto 6.quater siano maggiorate in misura pari a [M%] nei casi di: omessa comunicazione per più di un semestre, recidiva, comunicazione di dati non veritieri.”

6.septies di prevedere che le penalità previste dal presente provvedimento siano determinate dall’Autorità a valere sul *Conto per la Compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali”

S1 Si condivide l’impostazione proposta per la modifica delle disposizioni finalizzata all’introduzione di penalità automatiche in caso di inadempimenti agli obblighi di comunicazione dei prezzi da parte dei soggetti operanti nella vendita finale dell’energia elettrica e del gas?

S2 Quali aspetti si ritengono condivisibili e quali no? Per quali motivi?

S4 Si ritiene opportuna l’introduzione di misure volte a promuovere l’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti da altri provvedimenti dell’Autorità, nonché il coinvolgimento dei soggetti che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale in segmenti diversi dalla vendita ai clienti finali?